

Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di SO.RE.SA. SPA

I

Il presente Regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell'OdV di SO.RE.SA. SPA nel rispetto dei poteri di autonomia ed indipendenza di cui è dotato l'Organismo di Vigilanza stesso, è parte integrante ed inscindibile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, costituendone uno degli elementi più importanti ai fini della sua effettiva attuazione.

II

La funzione del presente Regolamento è dunque quella di definire le modalità comportamentali e procedurali (autorganizzazione) per l'esercizio delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza. Lo stesso Regolamento è stato redatto dall'OdV successivamente all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo da parte di SO.RE.SA. e costituisce manifestazione dei propri poteri di autodeterminazione e del pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica. In virtù di tali poteri di autonomia, indipendenza e discrezionalità tecnica, il contenuto del presente Regolamento non è sindacabile da parte dell'Organo Amministrativo della Società, al quale lo stesso deve essere esclusivamente comunicato dall'Organismo di Vigilanza.

III

L'Organismo di Vigilanza di SO.RE.SA. è composto da 3 soggetti (composizione collegiale): tre professionisti esterni alla società.

Tale composizione rispetta i requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, per i motivi che si indicano di seguito.

Autonomia

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con libertà di azione e di autodeterminazione, in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte della Società vigilata ed in particolare dal Vertice Aziendale e dall'intero *Management*.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di una concreta facoltà di autoregolamentazione della propria attività, garantita dalla Società anche attraverso l'attribuzione allo stesso di un'autonomia di spesa a valere su una dotazione finanziaria messa a disposizione da SO.RE.SA.. Tale Fondo cassa potrà essere utilizzato per la formazione, l'aggiornamento professionale, le eventuali attività di supporto necessarie per l'efficace svolgimento della funzione e per quant'altro necessario allo svolgimento delle attività.

Indipendenza

L'Organismo di Vigilanza agisce in assenza di conflitto di interessi e di dipendenza nei confronti della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non sono vincolati in alcun modo da rapporti di dipendenza di alcun genere con SO.RE.SA. o con alcuno dei soci, amministratori, dirigenti e dipendenti.

Onorabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non sono interdetti, inabilitati, falliti, non hanno procedimento penali pendenti, sono incensurati ed hanno il pieno godimento dei diritti civili.

Professionalità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono pienamente idonei allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge in quanto possiedono competenze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento delle attività di vigilanza.

Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un monitoraggio continuo e costante sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Tale attività è realizzata mediante la ricezione di adeguati flussi informativi inviati dalla Società, l'organizzazione di riunioni periodiche nel corso delle quali è redatto un verbale delle attività svolte, l'effettuazione di verifiche a campione, il rapporto continuo e costante con gli organi societari, nonché con i dirigenti e i dipendenti della Società stessa.

Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui sopra, costituisce causa di decadenza dalla carica di componente dell'OdV.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione delle riunioni, alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse e al coordinamento dei lavori dell'OdV.

IV

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità d'azione, la durata dell'incarico relativo alle funzioni di OdV è fissata in tre anni.

L'incarico è eventualmente rinnovabile con provvedimento dell'Organo Amministrativo.

V

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio incarico per dimissione, scadenza dell'incarico, decadenza, sopravvenuta incapacità, revoca da parte della Società per giusta causa o morte.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato, salvo per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- il mancato possesso dei requisiti specificamente indicati al punto III del presente Regolamento;
- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli

atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'Organismo di Vigilanza potrà recedere in qualunque momento dall'incarico.

VI

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dei propri compiti, potranno farsi sostituire, per attività delegabili, da un proprio collaboratore fornito di delega *ad hoc*.

VII

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, del Codice di Comportamento e delle Procedure Organizzative Interne di SO.RE.SA. che ne costituiscono parte integrante, e di assicurarne l'aggiornamento.

L'affidamento e l'effettivo svolgimento dei predetti compiti da parte dell'Organismo di Vigilanza è presupposto indispensabile per l'esonero della Società dalla responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 231, sia che gli stessi siano stati commessi da soggetti apicali della Società stessa, che da soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Per lo svolgimento dei propri compiti all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti e/o facoltà:

- effettuare verifiche sul rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle connesse Procedure Organizzative Interne aziendali;
- effettuare verifiche sulla mappatura delle aree a rischio;

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei Responsabili delle Funzioni aziendali interessate, ove ritenuto necessario coinvolgendo negli *audit* anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree esposte al rischio di commissione dei reati presupposto, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse Funzioni aziendali e dall'Organo Amministrativo, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di *business*, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati presupposto, con la collaborazione dei Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai Responsabili di ciascuna area esposta al rischio di commissione dei reati presupposto le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettiva attuazione e l'adeguatezza del Modello;
- raccogliere le segnalazioni provenienti da qualunque dipendente e/o soggetto comunque interessato in relazione a: eventuali carenze e/o criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, situazioni che possano esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure di prevenzione dei reati previste dal Modello, le informazioni raccolte o pervenute durante lo svolgimento della propria attività, l'evidenza documentale delle varie attività svolte, la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i Responsabili di funzioni o aree esposte al rischio di commissione dei reati presupposto assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure e delle eventuali altre disposizioni emanate ai fini dell'efficace e corretto svolgimento della funzione;

- controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle fattispecie disciplinate dal Decreto;
- monitorare l'evoluzione delle disposizioni normative che incidono sul Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di assicurarne la costante adeguatezza e l'aggiornamento;
- programmare periodici incontri con i Responsabili di Funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- accedere, senza previa autorizzazione, a tutta la documentazione aziendale rilevante al fine di verificare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza annualmente elabora e comunica all'Organo Amministrativo della Società il proprio Piano Operativo e di lavoro.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcuna funzione o organo aziendale diverso dall'Organo Amministrativo.

VIII

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i mezzi tecnici, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. In particolare:

1) è titolare di un indirizzo di posta elettronica dedicato (odv@pec.soresa.it), messo a conoscenza di tutti i soggetti interessati, inclusi i dipendenti, i dirigenti, i soci e gli altri organi societari, quale strumento per l'attuazione dei flussi informativi con l'OdV;

2) ai fini della tenuta dell'ordinato a completo archivio cartaceo di tutta la documentazione utilizzata nell'esercizio della propria funzione, utilizza apposito armadio messo a disposizione da SO.RE.SA. presso la propria sede;

3) per lo svolgimento delle eventuali attività di supporto necessarie per l'efficace svolgimento della funzione può utilizzare, senza previa richiesta alla Società, la dotazione finanziaria messa a disposizione da SO.RE.SA. su formale disposizione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, con obbligo di rendicontazione annuale.

IX

All'atto del suo insediamento l'Organismo di Vigilanza nomina, di comune accordo con la Società, un proprio referente interno, attraverso il quale l'OdV interagisce con la Società vigilata.

Della nomina del referente interno dell'OdV viene data informazione a tutti i Responsabili di Funzione di SO.RE.SA. interessati, al fine di agevolare i rapporti finalizzati alla raccolta e comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti dall'OdV e più in generale tutte le attività connesse allo svolgimento delle funzioni dell'OdV per il tramite del referente interno. Il referente interno costituisce infatti il centro di raccolta e smistamento di tutte le richieste connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza che perverranno alla Società per il tramite del Presidente dell'OdV. Al fine di riscontrare le richieste dell'OdV, il referente interno provvede quindi al reperimento delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari presso le Funzioni aziendali coinvolte, trasmettendole all'ODV mediante utilizzo del server e dell'indirizzo di posta elettronica dedicati.

X

Nella fase di instaurazione del rapporto tra la Società e l'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo approfondirà la conoscenza della realtà aziendale attraverso il contatto diretto con i soci, gli organi sociali ed i dipendenti, nell'ambito di apposite riunioni da tenersi presso la sede sociale. Successivamente, i rapporti con la struttura societaria saranno garantiti dai continui flussi informativi bi-direzionali da attuarsi, in conformità a quanto previsto dalle procedure organizzative interne, attraverso gli strumenti operativi di cui è dotato l'Organismo di Vigilanza.

XI

Per agevolare le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza devono essere attivati e garantiti i flussi informativi bi-direzionali, le cui modalità devono essere specificate all'interno delle procedure organizzative interne aziendali.

Conformemente a quanto stabilito da tali procedure, da una parte l'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato di ogni aspetto rilevante che interessa la Società, dall'altra deve interagire con l'Organo Amministrativo, i soci, i dirigenti ed i dipendenti interessati.

I flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza sono archiviati a cura dello stesso attraverso gli strumenti operativi e informatici messi a disposizione.

Tale documentazione non è accessibile alle persone non esplicitamente autorizzate dall'OdV.

XII

La Società ha definito, così come descritto all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo, un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti contrari alle regole stabilite dal Codice di Comportamento, dal Modello stesso e dalle procedure organizzative interne aziendali che ne costituiscono parte integrante. Su tale aspetto si rinvia a quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, nella parte in cui disciplina le modalità ed i casi in cui opera il sistema disciplinare, da intendersi qui integralmente richiamato.

XIII

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, con cadenza almeno trimestrale, presso la sede della Società, previa convocazione da parte del Presidente, anche su richiesta di uno qualsiasi dei propri componenti, con indicazione degli argomenti da trattare. L'OdV può convocare alle riunioni i dirigenti ed altri dipendenti della Società.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di fare iscrivere a verbale le proprie dichiarazioni, anche ad eventuale dissenso rispetto alle decisioni assunte.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività si trovi in conflitto di interesse, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle decisioni da cui dipende il conflitto.

XIV

Stante la particolare posizione rivestita dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito della struttura societaria (autonomia ed indipendenza), lo stesso non può e non deve essere coinvolto a qualsiasi titolo nella "catena decisoria" della Società, per cui, a titolo esemplificativo, non potrà essere chiesto all'Organismo

di Vigilanza il consenso per il compimento di un determinato atto: ciò infatti non escluderebbe una eventuale responsabilità penale della Società, ma, al contrario, renderebbe l'Organismo di Vigilanza corresponsabile del reato stesso.

In tale ottica, l'Organismo di Vigilanza riterrà inammissibile qualsiasi flusso informativo che si concretizzi in un coinvolgimento nella catena decisoria della Società (come sopra esemplificato); al contrario riterrà lo stesso quale tentativo di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, come tale sarà trattato.

XV

L'Organismo di Vigilanza informa dell'attività svolta l'Organo Amministrativo della Società ogni qualvolta risulti opportuno e, in ogni caso, almeno con cadenza semestrale.

Su base annuale, l'Organismo di Vigilanza predispone inoltre una relazione indirizzata all'Organo Amministrativo, sottoscritta da tutti i suoi componenti, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse;
- gli interventi correttivi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- il piano operativo e di lavoro per l'anno successivo.

Alla relazione si accompagna il rendiconto delle spese eventualmente sostenute con la dotazione finanziaria a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di necessità, la richiesta motivata di adeguamento della dotazione finanziaria.

XVI

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale necessaria ai fini dell'effettivo svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

Tali informazioni e documenti sono trattati nel rispetto di quanto stabilito in materia di privacy dal D.Lgs. 193/2003 e, in caso di informazioni e dati *price sensitive*, in conformità alle disposizioni del T.U.F. *sull'insider trading* (artt. 180 e ss. del D.Lgs. 58/1998).

L'Organismo di Vigilanza può raccogliere informazioni sensibili, da trattare in modo leale e lecito ex art. 11 d.lgs. 196/2003, senza il consenso "dell'investigato" e tale attività è scriminata dalla causa espressamente prevista dalla legge sulla *privacy*. Fatti salvi gli obblighi di protezione dei dati personali sensibili e super sensibili, infatti, rileva la causa di giustificazione speciale della normativa in materia di dati personali legata all'esercizio in materia giudiziaria, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 196/2003 come rafforzato dall'Autorizzazione AGC 1/2007, art. 3, lett. d).

XVII

Dopo aver svolto tutta l'attività preparatoria e prima di avviare le proprie attività operative di controllo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà una o più riunioni durante le quali illustrare, a tutti i dipendenti, ai Dirigenti ed all'Organo Amministrativo, il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, dell'annesso Codice di Comportamento e delle procedure organizzative interne aziendali, nonché fornire una conoscenza di base dei contenuti del D.lgs. 231/01. Ove tale attività non sia praticabile, la formazione ed informazione dei soggetti sopra indicati avverrà attraverso la distribuzione di appositi opuscoli informativi, contenenti i principi generali della normativa di riferimento nonché un estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo con i necessari riferimenti alle procedure aziendali afferenti le aree a rischio commissione reati ed ai flussi informativi verso l'O. di V..

XVIII

Il presente Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di SO.RE.SA. sarà allegato al Modello di organizzazione, gestione e controllo, costituendone parte integrante, e sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/01 mediante pubblicazione del Modello stesso su apposita pagina del sito web aziendale.

L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01
